



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Ministero dell'Interno

Ministero della Salute

Ministero dello Sviluppo Economico



Regione Puglia

Provincia di Taranto

Comune di Statte

Comune di Taranto

EDISON s.p.a. – ENI s.p.a. – CEMENTIR - ENIPOWER s.p.a. – ILVA s.p.a. - SANAC s.p.a. –

APAT - ARPA

ACCORDO DI PROGRAMMA

(Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, art. 5, comma 20)

“AREA INDUSTRIALE DI TARANTO E STATTE”

(Bari, 11 aprile 2008)

- VISTA** la direttiva 2008/1/CE del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, che abroga la direttiva 96/61/CE;
- VISTO** il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e in particolare:
- l'art. 5 comma 20, concernente la possibilità di concludere, *“in considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessità e del preminente interesse nazionale dell'impianto, d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di garantire, in conformità con gli interessi fondamentali della collettività, l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali”*;
 - l'art. 18, commi 4, 5, 6, relativi alle disposizioni in materia di comunicazione ed accessibilità di dati storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in possesso delle pubbliche Amministrazioni, utili ai fini delle istruttorie per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali;
- VISTO** l'art. 32-bis della Legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, in base al quale i gestori di impianti IPPC, in mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, possono procedere all'esecuzione degli interventi proposti nella domanda di autorizzazione integrata ambientale, finalizzati all'adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili, con le modalità e i termini indicati nella domanda, qualora gli stessi interventi non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale o, se a questa soggetti, per essi sia già stato emanato provvedimento favorevole di conformità ambientale, dando contestualmente pieno avvio alle attività di monitoraggio e controllo indicate nella domanda medesima;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 31 gennaio 2005 riguardante l'emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372;
- VISTO** Il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 1998 riguardante l'approvazione del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Taranto;
- VISTO** l'Atto d'Intesa stipulato in data 8 gennaio 2003 tra l'ILVA s.p.a. e la Regione Puglia, la Provincia di Taranto, il Comune di Taranto, il Comune di Statte le Organizzazioni Sindacali, sottoscritto in presenza del Prefetto di Taranto e con il supporto dei rappresentanti del Ministero delle Attività Produttive, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del Ministero della Salute, nonché dell'ARPA Puglia, avente ad oggetto gli *“Interventi per il miglioramento dell'impatto ambientale dello stabilimento ILVA di Taranto”*;
- VISTO** l'Atto d'Intesa stipulato in data 27 febbraio 2004 tra l'ILVA s.p.a. e la Regione Puglia, la Provincia di Taranto, il Comune di Taranto, il Comune di Statte, le Organizzazioni Sindacali, sottoscritto in presenza del Prefetto di Taranto e con il supporto dei rappresentanti del Ministero delle Attività Produttive, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del

Ministero della Salute, nonché dell'ARPA Puglia, avente ad oggetto gli *“Interventi per il miglioramento dell'impatto ambientale dello stabilimento ILVA di Taranto”*, con cui l'azienda si impegnava, in particolare, a presentare un documento contenente le prime indicazioni delle aree di intervento interessate dall'adeguamento alle BAT, anche con riferimento alle migliori tecniche disponibili relative alla produzione e lavorazione dei metalli ferrosi contenute nei documenti comunitari di settore e nelle linee guida nazionali;

VISTO

l'Atto d'Intesa stipulato in data 15 dicembre 2004 tra l'ILVA s.p.a. e la Regione Puglia, la Provincia di Taranto, il Comune di Taranto, il Comune di Statte, le Organizzazioni Sindacali, sottoscritto in presenza del Prefetto di Taranto e con il supporto di rappresentanti del Ministero delle Attività Produttive, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del Ministero della Salute, nonché dell'ARPA Puglia, avente ad oggetto gli *“Interventi per il miglioramento dell'impatto ambientale derivante dallo stabilimento ILVA di Taranto”*, che confermava, in particolare, l'impegno assunto nei due precedenti Atti di Intesa a presentare, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del Decreto Ministeriale di emanazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per il settore siderurgico, il *“Piano di adeguamento, ove necessario, degli impianti esistenti dello stabilimento di Taranto, alle migliori tecniche disponibili”*;

VISTO

il documento contenente le prime indicazioni delle aree di intervento interessate dall'adeguamento alle B.A.T., presentato da ILVA, in data 21/04/2004, alla Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, competente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per consentire ad essa di anticipare l'avvio delle relative azioni istruttorie;

VISTO

il *“Piano di interventi per l'adeguamento dello stabilimento alle Linee Guida BAT”*, inviato da ILVA, in data 19/07/2005, alla Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, competente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e predisposto, secondo gli impegni assunti con l'Atto di Intesa 15/12/2004, conformemente alle Linee Guida di cui al D.M. 31/01/2005, pubblicato sulla G.U. 13/06/2006, n. 135;

VISTO

l'Atto d'Intesa integrativo dei precedenti e di pari oggetto, stipulato in data 23 ottobre 2006 tra l'ILVA s.p.a. e la Regione Puglia, la Provincia e il Comune di Taranto, il Comune di Statte le Organizzazioni Sindacali, sottoscritto in presenza del Prefetto di Taranto e con il supporto dei rappresentanti di ARPA Puglia, ASL/TA1 e del SISRI (Consorzio per lo Sviluppo Industriale e dei Servizi Reali alle Imprese) di Taranto, con cui l'Azienda, confermando gli impegni assunti con i precedenti Atti d'Intesa, prevedeva ulteriori attività finalizzate, in particolare, all'identificazione delle principali sorgenti emissive di polveri pesanti e alla rilevazione dell'eventuale presenza di diossine o furani nei fumi dell'impianto di agglomerazione;

VISTI

gli atti di intesa sopra richiamati e sottoscritti tra gli stessi soggetti ivi indicati, sulla base del riconoscimento, tra l'altro, dell'importanza economico sociale della presenza dello stabilimento siderurgico e la sua rilevanza strategica per l'intero comparto siderurgico nazionale, nonché della necessità di proseguire in tempi congrui nell'azione di miglioramento dell'impatto

ambientale, in un contesto di garanzia per la stabilità produttiva ed occupazionale dello stabilimento stesso;

- CONSIDERATO** che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio DEC/DSA/2005/01195 del 15 novembre 2005, è stata istituita la Segreteria Tecnica di supporto alla Direzione per la salvaguardia ambientale per l'esame delle problematiche relative all'attuazione degli adeguamenti degli impianti esistenti dello stabilimento ILVA di Taranto alle migliori tecniche disponibili (BAT) di cui agli Atti d'Intesa sopra citati;
- VISTO** il "Piano di interventi per l'adeguamento dello stabilimento alle Linee Guida BAT", presentato da ILVA in data 12 aprile 2006, alla Segreteria Tecnica, in relazione alle raccomandazioni formulate dalla stessa Segreteria; in particolare per quanto attiene gli aspetti inerenti il ciclo acque, il ciclo rifiuti, i residui, i sottoprodotti, i gas siderurgici e le emissioni in atmosfera, nonché una dettagliata indicazione degli interventi di adeguamento e relativi cronoprogrammi di attuazione, comprese le stime dei costi;
- VISTO** il rapporto finale "*Risultanze dei lavori condotti dai Gruppi Tecnici Ristretti di cui all'art. 2 del Decreto di Istituzione della Segreteria Tecnica del 15 novembre 2005*", approvato e sottoscritto da tutti i rappresentanti della Segreteria Tecnica in sede di riunione plenaria del 5 dicembre 2006;
- VISTO** il Piano Energetico Ambientale Regionale adottato dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta Regionale, 8 giugno 2007, n. 287, ai sensi della Legge Regionale n. 17/2000 nonché dell'art. 4 della deliberazione di Giunta Regionale n. 1087/2005;
- VISTO** il Progetto di Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, redatto ai sensi dell'art.121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottato con deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2007, n. 883;
- VISTO** il Piano Regionale di Qualità dell'Aria della Regione Puglia, redatto ai sensi dell'artt. 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, adottato con delibera della Giunta Regionale n 328 del 11 marzo 2008;
- VISTA** la domanda di autorizzazione integrata ambientale del 28 febbraio 2007 presentata da ILVA SpA al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 per l'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del decreto medesimo;
- CONSIDERATO** che l'ILVA SpA ha provveduto ad effettuare in data 24 aprile 2007 il pagamento della tariffa di Euro 25.000 ai fini dell'avvio di istruttoria tecnica per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale allo stabilimento siderurgico;
- VISTA** la domanda di autorizzazione integrata ambientale del 20 dicembre 2006 presentata da Edison SpA al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la centrale localizzata nel sito produttivo di Taranto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 per l'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del decreto medesimo;

- CONSIDERATO** che la Edison SpA ha provveduto ad effettuare in data 22 gennaio 2007 il pagamento della tariffa di Euro 25.000 ai fini dell'avvio di istruttoria tecnica per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale alla centrale localizzata nel sito produttivo di Taranto;
- VISTA** la domanda di autorizzazione integrata ambientale del 31 luglio 2006 presentata da Enipower SpA al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per lo stabilimento di Taranto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 per l'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del decreto medesimo;
- CONSIDERATO** che la Enipower SpA ha provveduto ad effettuare in data 31 gennaio 2007 il pagamento della tariffa di Euro 25.000 ai fini dell'avvio di istruttoria tecnica per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale allo stabilimento di Taranto;
- VISTA** la domanda di autorizzazione integrata ambientale del 30 ottobre 2006 presentata da ENI SpA al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la Raffineria di Taranto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 per l'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del decreto medesimo;
- CONSIDERATO** che la ENI SpA ha provveduto ad effettuare in data 30 gennaio 2007 il pagamento della tariffa di Euro 25.000 ai fini dell'avvio di istruttoria tecnica per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale alla raffineria di Taranto;
- VISTA** la domanda di autorizzazione integrata ambientale presentata in data 4 dicembre 2006 dalla Cementir – Cementerie del Tirreno S.p.A., ad oggi Cementir Italia s.r.l. come da comunicazione della ditta, alla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 per l'adeguamento del funzionamento dell'impianto esistente alle disposizioni del decreto medesimo;
- CONSIDERATO** che la Cementir - Cementerie del Tirreno S.p.A ha provveduto ad effettuare in data 28 novembre 2006 il pagamento della tariffa di euro 4.000,00 ai fini dell'avvio di istruttoria tecnica per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
- VISTA** la domanda di autorizzazione integrata ambientale presentata in data 21 febbraio 2007 dall'AMIU di Taranto, relativamente all'impianto per lo smaltimento dei rifiuti urbani;
- VISTO** il piano di interventi per l'adeguamento alle linee guida BAT dello stabilimento Cementir Italia s.r.l. r presentato dalla ditta medesima il 28 marzo 2008 ed il relativo verbale della CdS nell'ambito dell'istruttoria regionale in corso;
- VISTA** la domanda di autorizzazione integrata ambientale presentata in data 29 novembre 2006 dalla SANAC S.p.A. alla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 per l'adeguamento del

funzionamento dell'impianto esistente alle disposizioni del decreto medesimo;

CONSIDERATO che la SANAC S.p.A. ha provveduto ad effettuare in data 29 novembre 2006 il pagamento della tariffa di euro 4.000,00 ai fini dell'avvio di istruttoria tecnica per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

VISTA la nota n. prot. DSA-2008-0006112 del 3 marzo 2008 con cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunicava al Presidente della regione Puglia la sua piena disponibilità a definire un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 5, comma 20 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 di favorire e velocizzare il procedimento per il rilascio dell'AIA per l'ILVA SpA;

VISTA la nota prot. n. 1644/SP dell'11 marzo 2008, con cui il Presidente della Regione Puglia manifestava pieno accordo ad intraprendere il percorso dell'Accordo di Programma di cui all'art. 5, comma 20 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

CONSIDERATA la realtà complessa e articolata del sito industriale di Taranto, con la presenza anche di impianti di preminente interesse nazionale, quali quello siderurgico e quelli energetici, caratterizzato da numerose problematiche ambientali, nonché dalla presenza di diversi gestori coinsediati le cui autorizzazioni sono di competenza di diverse Amministrazioni statali e regionali ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e considerati gli elementi di integrazione ovvero di connessione tecnica e/o funzionale dei suddetti impianti e l'influenza di tutte le attività industriali sulle condizioni ambientali dell'area;

FATTI SALVI gli impegni già assunti con gli Atti di Intesa 8/01/2003, 27/04/2004, 15/12/2004 e 23/10/2006, sottoscritti tra ILVA e le Amministrazioni interessate;

SI STIPULA

il presente Accordo di Programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dell'interno, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della salute, la Regione Puglia, la Provincia di Taranto, il Comune di Taranto, il Comune di Statte, l'APAT e ILVA SpA, EDISON SpA, ENIPOWER SpA, ENI SpA, Cementir Italia s.r.l., SANAC SpA, APAT e ARPA Puglia.

Art. 1

(Finalità dell'Accordo di Programma)

1. Finalità dell'Accordo di Programma è quella di garantire una valutazione unitaria ed integrata per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai diversi soggetti gestori al fine di assicurare, relativamente alle istanze presentate ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, *"in conformità con gli interessi fondamentali della collettività, l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali"* come previsto dall'art. 5, comma 20, del decreto sopra citato.

2. L'Accordo di Programma ha l'obiettivo di assicurare il coordinamento tra le attività dello Stato e della Regione, per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali relative agli impianti della zona industriale di Taranto e Statte. Le AIA conterranno le misure necessarie per proseguire le attività di monitoraggio e controllo degli adeguamenti impiantistici già avviati, nonché le modalità di monitoraggio degli ulteriori adeguamenti previsti. Altresì potranno essere definite le modalità di monitoraggio e controllo ambientale anche attraverso una gestione unitaria su base consortile delle relative attività.
3. L'Accordo di Programma si propone altresì di definire le modalità di coordinamento tra le Autorità competenti e i gestori coinsediati nel sito industriale di Taranto e, in particolare, le modalità con le quali le Pubbliche Amministrazioni, inclusa l'ARPA Puglia, renderanno disponibili le informazioni in loro possesso sulla situazione ambientale dell'area, nonché le procedure e le modalità per l'accesso e la condivisione delle stesse.

Art. 2

(Oggetto dell'Accordo di Programma)

1. Oggetto dell'Accordo di Programma è supportare le Autorità Competenti per il rilascio delle AIA, anche con l'adozione di metodologie e di strumenti coordinati. A tal fine, le parti pubbliche firmatarie si impegnano a reperire, organizzare e condividere tutti i dati storici conoscitivi del territorio e dell'ambiente, al fine di dividerli.
2. Nell'ambito dell'Accordo di Programma è garantito il coordinamento delle procedure per il rilascio ai gestori coinsediati delle rispettive autorizzazioni integrate ambientali.
3. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra l'attuazione dell'Accordo di Programma e la procedura di rilascio delle specifiche Autorizzazioni Integrate Ambientali, il Comitato di Coordinamento di cui all'art. 4 garantisce una puntuale ed efficiente comunicazione tra la Commissione IPPC, gli Uffici regionali competenti alle istruttorie ed i relativi organi di controllo, unitamente a tutte le Amministrazioni locali istituzionalmente competenti per le vecchie autorizzazioni settoriali.
4. Le azioni pianificate nell'Accordo di Programma tengono conto anche delle determinazioni espresse dalla Segreteria Tecnica per l'esame delle problematiche relative all'attuazione degli adeguamenti degli impianti esistenti dello stabilimento ILVA di Taranto alle migliori tecniche disponibili, istituita con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 15 novembre 2005, riportate nel rapporto finale "*Risultanze dei lavori condotti dai Gruppi Tecnici Ristretti di cui all'art. 2 del Decreto di Istituzione della Segreteria Tecnica del 15 novembre 2005*".

Art. 3

(Area di interesse e soggetti coinvolti)

1. L'area di interesse del presente Accordo di Programma è quella del sito industriale di Taranto e Statte, in cui ricade lo stabilimento siderurgico ILVA, gli altri impianti limitrofi e tecnicamente connessi ovvero altri impianti che, seppure non tecnicamente connessi, siano

inseriti nel medesimo contesto ambientale e partecipino alla gestione di sistemi comuni di monitoraggio ambientale dell'area.

Le aziende che partecipano al presente Accordo sono di seguito elencate con l'indicazione dell'autorità competente per il rilascio dell'AIA:

Impianto	Codice IPPC	Competenza
ILVA S.p.A.	2.1, 2.2, 2.3a, 2.3c, 3.1, 5.4, 6.7	Statale + regionale
Edison S.p.A.	1.1	Statale
Enipower S.p.A.	1.1	Statale
ENI S.p.A.	1.1	Statale
Cementir Italia S.r.l.	3.1	Regionale
Sanac S.p.A.	3.5	Regionale
AMIU Taranto S.p.A	5.2	Regionale

Art. 4
(Comitato di Coordinamento)

1. Con decreto del Direttore Generale della Direzione per la Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è istituito un Comitato di Coordinamento e ne sono definite le modalità operative. Il suddetto Comitato sarà composto da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dell'interno, del Ministero della salute, del Ministero dello sviluppo economico, da rappresentanti della Regione Puglia, della Provincia di Taranto e dei Comuni di Taranto e di Statte, si avvale del supporto di APAT e dell'ARPA Puglia e potrà avvalersi di esperti provenienti da enti di ricerca o altri organismi, quali il CNR, l'ISPESL, l'ISS, l'ENEA e l'ASL territorialmente competente.
2. La partecipazione alle attività del Comitato di Coordinamento è garantita con oneri a carico delle singole amministrazioni di appartenenza.
3. Il Comitato di Coordinamento ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Il Comitato di Coordinamento svolge attività di supporto tecnico per le Autorità competenti in materia di rilascio di autorizzazione integrata ambientale, ferme restando le competenze attribuite alla Commissione istruttoria IPPC per le autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale, e ai relativi uffici regionali competenti per le autorizzazioni integrate ambientali di competenza regionale, ai sensi della D.G.R. della Regione Puglia del 19 settembre 2006, n. 1388, nonché le competenze in materia dell'APAT, della Provincia di Taranto, delle Amministrazioni locali e dell'ARPA Puglia.
5. Il Comitato di Coordinamento coordina le istruttorie tecniche parallelamente svolte rispettivamente dalla Commissione AIA-IPPC e dagli uffici regionali o provinciali, dall'APAT e dall'ARPA Puglia.
6. Compito del Comitato di Coordinamento è anche quello di individuare e valutare le problematiche tecniche, procedurali e ambientali che necessiteranno di eventuali approfondimenti, e coordinare le azioni volte ad effettuare tali approfondimenti.

7. Esso provvede alla raccolta di tutti gli elementi di conoscenza (dati e informazioni) relativi alle matrici ambientali dell'area interessata e predispone altresì uno schema per la ricomposizione di tutte le domande ai fini del coordinamento delle istruttorie salvaguardando la priorità acquisita degli impianti di competenza regionale il cui iter autorizzativo AIA sia già pervenuto alla fase finale dell'istruttoria tecnica ai sensi dell'art. 5, commi 7, 8 e 10 del D.Lgs. n.59/2005.
8. Nella prima riunione di insediamento il Comitato di Coordinamento provvede a definire le proprie modalità organizzative, nonché quelle di raccordo con i gestori e con gli organi istruttori, anche in riferimento a quanto previsto nell'art. 5, comma 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. In particolare vengono definite le modalità di interfaccia con le Aziende, prevedendo momenti di compartecipazione e contributo alle attività di istruttoria tecnica.
9. Il Comitato di Coordinamento può inoltre disporre audizioni con le associazioni ambientaliste riconosciute, le organizzazioni sindacali e in generale con i soggetti portatori di interessi territoriali.

Art. 5
(Tempi di attuazione)

1. Il presente Accordo di Programma avrà durata di trecento giorni dalla data del decreto di cui all'art. 4, comma 1, periodo entro il quale acquisite le determinazioni degli organi istruttori e considerate le osservazioni del pubblico, dovranno essere rilasciate le singole autorizzazioni integrate ambientali.

Art. 6
(Possibilità di condurre indagini volte ad integrare il quadro ambientale)

1. Nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo di Programma, finalizzate al rilascio delle AIA ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, il Comitato di Coordinamento potrà far ricorso a specifici e mirati studi sistemici ed indagini appropriate, con finanziamento a carico dei soggetti pubblici e possibile partecipazione dei gestori interessati, con le modalità di cui all'art. 4, comma 8, al fine di contribuire al completamento del quadro conoscitivo ambientale dell'area e di proporre indicazioni per un'efficace prevenzione e riduzione delle attuali emissioni di inquinanti.
2. Ai fini di cui al comma 1 il Comitato di Coordinamento potrà proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione di un apposito piano operativo che definisca attività, oneri e ruoli delle singole parti contraenti.

Art. 7
(Programma degli interventi per la riduzione delle emissioni di inquinanti)

1. Fermo restando l'art. 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e l'art. 32-bis della legge 28 febbraio 2008, n. 31, i soggetti gestori firmatari del presente Accordo di programma, finalizzato alle AIA, comunicheranno al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alla Regione Puglia, entro 30 giorni dalla data dell'Accordo il programma degli interventi previsti per adeguare gli impianti alle migliori tecniche disponibili, per la prevenzione e la riduzione delle attuali emissioni inquinanti e dei relativi termini di avvio, di attuazione e di completamento.
2. Le Amministrazioni interessate firmatarie del presente Accordo di Programma favoriranno l'accelerazione delle procedure per il rilascio di autorizzazioni, pareri, concessioni di competenza finalizzati agli interventi di cui al comma 1.

Art. 8
(Conferenza dei servizi)

1. La conclusione delle attività del Comitato di Coordinamento avverrà nel corso di apposita conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 5, comma 10 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Bari lì, 11 aprile 2008

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare..... *Alfredo*

Ministero dell'Interno..... *Antonio Gambelli*

Ministero della Salute..... *Antonio*

Ministero dello Sviluppo Economico..... *Luca Pini*

Regione Puglia..... *Nicki Vendole*

Provincia di Taranto..... *Umberto*

Comune di Statte..... *Roberto*

Comune di Taranto..... *Roberto*

EDISON S.p.A..... *Alberto Altan*

ENI S.p.A..... *Roberto*

CEMENTIR Italia S.r.l..... *Roberto* *Adelbert*

ENIPOWER S.p.A..... *Roberto*

ILVA S.p.A..... *Roberto*

SANAC S.p.A..... *Roberto*

AMIU Taranto S.p.A..... *Roberto*

APAT - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici..... *Roberto*

ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Regione Puglia..... *Roberto*